

## La Legge di Bilancio 2026: le nuove prestazioni richiedibili al pensionamento

Gentile iscritto,

con la **Legge n. 199/2025** (c.d. **Legge di Bilancio 2026**) e **successive modifiche**, il Legislatore è intervenuto in modo significativo in tema di previdenza complementare introducendo, tra le altre cose, nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia assicurativa, per gli aderenti che raggiungono i requisiti pensionistici previsti dal sistema di base di appartenenza. Le prestazioni descritte di seguito non sono cumulabili tra loro né con la R.I.T.A. (rendita integrativa temporanea anticipata) e, una volta attivate, non sono revocabili, salvo il caso in cui l'aderente scelga di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia assicurativa, oppure di trasferirlo presso un'altra forma pensionistica.

Vediamo insieme le principali novità.

L'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 252/2005 prevedeva, per i 'nuovi Iscritti' (cioè coloro che hanno aderito per la prima volta alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993), la possibilità di richiedere fino al 50% del montante finale in capitale e la restante parte in rendita vitalizia assicurativa. Con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 **la rendita vitalizia assicurativa potrà essere sostituita con una delle nuove prestazioni sotto descritte**. Allo stesso modo i 'vecchi Iscritti' (cioè coloro che hanno aderito per la prima volta alla previdenza complementare prima del 28 aprile 1993), che richiedendo l'intera prestazione in forma di capitale ricadrebbero nel regime fiscale c.d. previgente, possono usufruire del regime fiscale di maggior favore (che prevede, per le somme relative al periodo fiscale post 2007, una tassazione agevolata con aliquota massima del 15% e minima del 9%) convertendo almeno il 50% di quanto maturato dopo il 2007 in una rendita vitalizia assicurativa, ovvero in una delle prestazioni tra quelle di seguito descritte.

### **RENDITA A DURATA DEFINITA**

A differenza delle rendite vitalizie, questa rendita è erogata direttamente dal Fondo Pensione ed **è corrisposta per un numero di anni predeterminati, pari alla speranza di vita residua dell'aderente**, calcolati al momento della richiesta.

La speranza di vita, e quindi la durata di tale tipologia di prestazione, è determinata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT, già utilizzate per il calcolo delle pensioni pubbliche. Di conseguenza, l'importo della rata annuale è pari al rapporto tra valore del montante accumulato residuo e il numero di anni di vita attesa residua.

Le somme destinate alla rendita a durata definita rimangono investite nelle linee di Previp e possono essere oggetto di eventuali switch per tutta la durata della prestazione, fermo restando il periodo minimo di un anno tra una richiesta di switch e l'altra.

L'aderente, inoltre, è tenuto a designare uno o più beneficiari in caso di decesso. Per ciò che riguarda la tassazione, è prevista una ritenuta a titolo d'imposta, per il periodo fiscale post 2007, con **aliquota del 15%**, a valere sui contributi versati e dedotti e le quote di TFR (riducibile dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 9%).

### **PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI.**

Si tratta di riscatti parziali, che possono essere richiesti tempo per tempo, il cui **valore massimo è calcolato nei limiti della somma delle rate maturate nel caso di un'ipotetica rendita a durata definita.**

L'importo massimo erogabile è di volta in volta calcolato come differenza tra l'ammontare delle rate di rendita definita ipoteticamente maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati.

A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica, l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

Anche in questo caso, il calcolo della prestazione ed il pagamento della medesima sono effettuati direttamente dal Fondo Pensione e alle somme erogate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta, per il periodo fiscale post 2007, con **aliquota del 15%**, a valere sui contributi versati e dedotti e le quote di TFR (riducibile dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 9%).

**In virtù di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, tali prestazioni saranno disponibili a partire dal 01 luglio 2026.**

Per la richiesta di tali prestazioni, Previp sta implementando le relative procedure ed elaborando apposita documentazione e modulistica. La Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), in considerazione dell'impatto operativo derivante dall'introduzione di tali nuove prestazioni, ha definito un periodo transitorio prevedendo che i fondi pensioni debbano adeguarsi entro il 31 dicembre 2026. In considerazione di ciò, potrebbe esserci un allungamento delle tempistiche di erogazione di tali nuove prestazioni.

La struttura di Previp è a tua disposizione per qualsiasi approfondimento o chiarimento e per fornirti tutte le informazioni di cui necessiti.